



Schweizer Fleisch-
Fachverband

Union Professionnelle
Suisse de la Viande

Unione Professionale
Svizzera della Carne

Regolamento organizzativo della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità nella formazione di base

Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere con at- testato federale di capacità (AFC)

e

Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere con cer- tificato federale di formazione pratica (CFP)

Versione: 1

Editore e fonte:

Unione Professionale svizzera della carne UPSC, 8031 Zurigo, © 2017 by UPSC

Sommario

1. Scopo e basi giuridiche	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2. Composizione	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3. Decisioni e Quorum.....	3
4. Compiti.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5. Organizzazione	4
6. Disposizioni finali	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Elenco delle abbreviazioni

UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
LFPPr	Legge federale sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale), 2004
OFPr	Ordinanza sulla formazione professionale, 2004
ofor	Ordinanza sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione)
CFP	Certificato federale di formazione pratica
AFC	Attestato federale di capacità
oml	Organizzazioni del mondo del lavoro (associazione professionale)
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
CSFP	Ordinanza sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione)
CSFO	Centro svizzero di servizio Formazione professionale Orientamento professionale, universitario e di carriera
SECO	Segreteria di Stato per l'economia
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
CI	Corsi interaziendali

1. Scopo e basi giuridiche

Art. 1

L'ordinanza sulla formazione professionale di base Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere (AFC) e Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere (CFP) del 18 ottobre 2016 definisce, al capoverso 10, art. 23, una Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per le professioni della carne (Commissione SP&Q). Essa costituisce l'organo strategico con funzione di vigilanza ed un comitato di qualità orientato al futuro secondo l'art. 8 LFPr. Nell'ordinanza sulla formazione viene definito anche il contesto giuridico.

2. Composizione

Art. 2

¹ In base all'art. 23 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere (AFC) e Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere (CFP), la Commissione è composta come segue:

- a. Da quattro a cinque rappresentanti dell'Unione Professionale Svizzera della carne UPSC (compreso il Centro per la formazione dell'economia carnea Spiez)
- b. Un / una rappresentante dell'Associazione Svizzera del personale della macelleria ASPM
- c. Un / una rappresentante degli insegnanti delle materie professionali
- d. Almeno un / una rappresentante sia della Confederazione sia del cantone

² Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

³ Devono esser rappresentati gli orientamenti e le specializzazioni secondo l'ordinanza del SEFRI del 18 ottobre 2016 sulla formazione professionale di base Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere (AFC) e Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere (CFP).

⁴ La Commissione si autocostruisce.

Art. 3

La presidenza spetta generalmente ad un / una rappresentante dell'UPSC. I rappresentanti di Confederazione e cantoni non assumono la presidenza.

Art. 4

¹ I rappresentanti dell'Unione Professionale Svizzera della carne UPSC, risp. dell'Associazione Svizzera del personale della macelleria ASPM vengono eletti dai rispettivi comitati. La durata del mandato è di 4 anni. È ammessa la rielezione.

² I / le rappresentanti sono in possesso di un diploma di livello terziario.

Art. 5

L'associazione degli insegnanti delle materie professionali delega il / la rappresentante degli insegnanti professionali.

Art. 6

La Commissione SP&Q può decidere di formare, al suo interno, dei gruppi di lavoro permanenti oppure in funzione di progetti con l'incarico di preparare, applicare e sorvegliare determinati lavori. In tal senso è possibile anche formare delle sottocommissioni speciali attive nelle diverse regioni linguistiche. Se fosse necessario, è possibile consultare degli specialisti esterni che non hanno diritto di voto.

3. Decisioni e quorum

Art. 7

¹ Le decisioni nella Commissione vengono prese con i partner associati.

² Le modifiche del piano di formazione necessitano l'approvazione dei / delle rappresentanti della Confederazione e dei cantoni come pure dell'autorizzazione del SEFRI.

³ Per le decisioni che riguardano le oml, vale la decisione della maggioranza dei membri oml. Vale la distribuzione dei voti in base all'art. 2. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

⁴ La Commissione SP&Q raggiunge il quorum se sono presenti i partner associati e almeno la metà delle rappresentanze delle oml.

4. Compiti

Art. 8

La Commissione SP&Q è competente per i seguenti compiti:

- a. Verifica in permanenza l'ordinanza sulla formazione ed il piano di formazione, in ogni caso a scadenza quinquennale, con riferimento agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nel fare ciò, tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base.
- b. Invita l'organizzazione del mondo del lavoro competente a proporre al SEFRI una modifica dell'ordinanza nel caso in cui gli sviluppi osservati richiedano una modifica.
- c. Propone all'organizzazione del mondo del lavoro competente un adeguamento del piano di formazione nel caso in cui gli sviluppi osservati lo richiedano.
- d. Prende posizione in merito agli strumenti per la validazione di apprendimenti acquisiti.
- e. Prende posizione sugli strumenti per promuovere la qualità della formazione professionale di base, nella fattispecie sulle disposizioni di applicazione concernenti le procedure di qualificazione.

5. Organizzazione

Art. 9

La Commissione SP&Q si riunisce in base alla frequenza richiesta dall'ordine del giorno, in ogni caso almeno una volta all'anno.

Art. 10

L'amministrazione della Commissione SP&Q viene assunta dal segretariato UPSC con i seguenti compiti:

- Inviti alle riunioni
- Messa a verbale e lista delle pendenze
- Corrispondenza
- Attualizzazione della pagina web della professione

Art. 11

Tutte le trattative e disposizioni, anche se effettuate dalle sottocommissioni e / o dai gruppi di lavoro vengono messe a verbale.

Art. 12

La Commissione SP&Q non dispone di un budget. Le organizzazioni che partecipano provvedono a indennizzare le persone delegate.

6. Disposizioni finali

Art. 13 Disposizioni transitorie

Gli apprendisti che hanno iniziato la loro formazione prima del 1. gennaio 2017, terminano la formazione secondo il diritto precedente.

Art. 14 Regola di conflitto

Se eventualmente dal testo in lingua francese o italiana del presente regolamento per l'organizzazione dei CI dovesse risultare un'interpretazione differente, si farà riferimento alla versione in lingua tedesca.

Art. 15 Foro competente

Per tutto ciò che riguarda i riferimenti giuridici contenuti nel presente regolamento dei CI si applica il diritto svizzero. Il foro competente è la sede dell'Unione Professionale Svizzera della carne a Zurigo.

Art. 16 Entrata in vigore

¹ L'entrata in vigore del presente regolamento organizzativo è retroattiva al 1. gennaio 2017

² La Commissione SP&Q si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento organizzativo.

Zurigo, 23 agosto 2017

Unione Professionale Svizzera della carne UPSC



Rolf Büttiker
Presidente UPSC



Werner Herrmann
Presidente Commissione SP&Q